

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6839 del 28/12/2023
Oggetto	REG. REG. N. 41/2001 ART. 5 E SEGUENTI - SOCIETÀ AGRARIA DI REGGIO EMILIA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE), LOCALITÀ CODEMONDO, AD USO IRRIGUO - PROC. REPPA4407 - SINADOC 25704/2017
Proposta	n. PDET-AMB-2023-7108 del 28/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventotto DICEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/2001 ART. 5 E SEGUENTI - SOCIETÀ AGRARIA DI REGGIO EMILIA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE), LOCALITÀ CODEMONDO, AD USO IRRIGUO - PROC. REPPA4407 - SINADOC 25704/2017

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n° 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae nn. 118 del 29/09/2022 al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto n° 339 del 03/02/200 il competente Servizio della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato alla Società Agraria di Reggio Emilia - C.F. 80002710350, la concessione, avente scadenza il 04/03/2012, per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee ad uso irriguo mediante n. 1 pozzo, ubicato in Comune di Reggio Emilia (RE), su terreno censito al N.C.T. del medesimo Comune al foglio 115, mappale 14904, (codice di procedimento 1698);
- entro il termine di scadenza della succitata concessione, e cioè entro il 04/03/2012, la Società Agraria di Reggio Emilia non ha presentato alcuna domanda di rinnovo;
- il legale rappresentante della Società Agraria di Reggio Emilia - C.F. 80002710350, ha presentato a questo Servizio nuova istanza (assunta al protocollo ARPAE con il n° 2241 in data 28/02/2017) per l'ottenimento della concessione per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee mediante il predetto pozzo pozzo (codice di procedimento: REPPA4407), con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 99;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Reggio Emilia (RE), località Codemondo, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 145, mappale n. 361; coordinate UTM-RER: X: 624.910 Y: 950.451;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 34;

- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui 2.815,2;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n.263 del 04/10/2017 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO, INOLTRE, ATTO che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irrigazione agricola";
- dall'esame della documentazione agli atti (in particolare, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente in parola il 24/10/2017 (assunta al protocollo ARPAE con il n° 12567 in data 26/10/2017) è emerso che la ditta di cui trattasi non ha esercitato la derivazione d'acqua in assenza di provvedimento concessorio;

CONSIDERATO che:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino (oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po), ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001;
- la medesima Autorità ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo ERA*", definiti dalla medesima Direttiva;
- con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull'applicazione del metodo del suddetto "*Metodo ERA*" della "*Direttiva Derivazioni*";
- in base alla valutazione ex ante condotta col "*Metodo ERA*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima Direttiva;

RITENUTO, INOLTRE, di concedere, ai fini di tutela della risorsa, il quantitativo richiesto di m³. 2.815,2, con obbligo tuttavia d'installare il contatore per le verifiche dei quantitativi d'acqua estratti dal pozzo;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti Enti:

- Provincia di Reggio Emilia (assunto al protocollo ARPAE con il n° 11427 in data 02/10/2017);
- Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale (assunto al protocollo ARPAE con il n° 15043 in data 21/12/2017);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino al 2032;
- in data 18/12/2023 ha versato la somma pari a 250,00 euro a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO, INFINE, che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento, dal 1/08/2023, è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica REPPA4407;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** alla **Società Agraria di Reggio Emilia - C.F. 80002710350** -, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica REPPA4407, ai sensi dell'art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m. 99;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Reggio Emilia (RE), località Codemondo, su terreno di proprietà della ditta richiedente, su terreno censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 145, mappale n.361; coordinate UTM-RER: X: 624.910 Y: 950.451;
 - corpo idrico interessato: cod. 2380ER-DQ2-CCI nome: Conoide Crostolo-Tresinaro - confinato inferiore (limite acquifero A2 mt. 39 da p.c.);
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 34;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a m³/annui 2.815,2;
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2032**;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 23/12/2023;
4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni, sino all'anno 2032 è stato pagato;
5. **di dare atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 **euro**, è stata versata;
6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
8. **di rendere noto** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**Il Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
dott. Richard Ferrari**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata alla Società Agraria di Reggio Emilia - C.F. 80002710350 (codice pratica REPPA4407).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 99, con colonna filtrante in acciaio del diametro di mm 400, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 22 kW.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Reggio Emilia (RE), località Codemondo, su terreno di proprietà della ditta richiedente, su terreno censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 145, mappale n.361; coordinate UTM-RER: X: 624.910 Y: 950.451.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di Reggio Emilia (RE), foglio n.145, mappali n.ri 361, 5, 363, 26 e foglio n.119, mappali n.ri 140, 141, 142, 147, 148 e 149 - della superficie complessiva di circa 20.11.66 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 34 e nel limite di volume complessivo pari a m³/annui 2.815,2.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 2380ER-DQ2-CCI nome: Conoide Crostolo-Tresinaro - confinato inferiore (limite acquifero A2 mt. 39 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2023** ammonta a **euro 14,14**.
4. Il concessionario è tenuto a versare, in un'unica soluzione anticipata, i canoni di tutti gli anni di

valenza della presente concessione fatto salvo il versamento di eventuali somme a conguaglio da effettuarsi in occasione del rinnovo della concessione.

5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2032**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il

cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Obbligo** di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza).

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di criticità della falda da cui si

effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Montermini Anselmo (C.F. MNTNLM54H30H223D), in qualità di legale rappresentante della Società Agraria di Reggio Emilia (C.F. 80002710350), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 23/12/2023

**Firma, per accettazione, il legale
rappresentante della concessionaria**

Anselmo Montermini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.